

SINDACATO DI POLIZIA  
LO SCUDO



*"defensoris numquam servi"*

# Statuto

dell'Associazione Sindacale

# “Lo Scudo”

## **TITOLO I**

### **Costituzione e scopi**

#### **Art. 1 – (Costituzione, denominazione e sede)**

1. Il Sindacato di Polizia “LO SCUDO” è costituito da personale dei ruoli della Polizia di Stato, in servizio, senza distinzione di ruolo, qualifica, sesso, religione, idea politica.
2. Personale della Polizia di Stato in quiescenza può essere chiamato a collaborare e partecipare alle attività del sindacato , nei limiti indicati nel presente statuto.
3. Il logo grafico de “Lo Scudo” è sempre accompagnato dalla dizione “defensoris numquam servi” (tradotto dal latino “difensori mai servi”).
4. Logo e dizione appartengono – e come tali sono registrati – al sindacato “Lo Scudo” ed e come tali possono essere utilizzati solo dagli organi statutari in carica, nelle diverse forme e realtà territoriali determinate dal presente statuto.
5. La sede legale de “Lo Scudo” è eletta presso lo Studio (Commercialista-Revisore dei Conti) Cassandra, con sede in Cascina (PI) Via Tosco-Romagnola 260 e la sede centrale/organizzativa e di rappresentanza politica della Segreteria Generale e degli altri organismi centrali, temporaneamente in Roma, in via di individuazione e potrà essere variata, in base a motivate esigenze di varia natura, con voto a maggioranza della Segreteria Nazionale su proposta del rappresentante legale del sindacato.

#### **Art. 2 – (Finalità)**

1. Il sindacato “Lo Scudo”. non persegue fini di lucro, ed ha lo scopo di conseguire le seguenti finalità:
  - a) rappresentare, curare e tutelare i legittimi interessi economici, normativi, giuridici, professionali, previdenziali ed assistenziali degli iscritti. A tal fine ricerca, nei limiti della assoluta autonomia decisionale dei suoi organismi statutari, il confronto con componenti politiche e sociali, enti, associazioni, organizzazioni, altre sigle sindacali del comparto sicurezza e non, che esercitano le rispettive attività nel rispetto delle Leggi dello Stato Italiano.
  - b) rappresentare gli interessi legittimi degli operatori di Polizia in tutti gli organismi e le sedi in cui sia richiesta e prevista una rappresentanza della categoria;
  - c) salvaguardare l’indipendenza e l’autonomia decisionale del sindacato da qualsiasi condizionamento esterno o estraneo ai legittimi interessi del personale rappresentato;
  - d) promuovere iniziative ed azioni di solidarietà, anche mediante iniziative congiunte con altre associazioni, comunque finalizzate a concretizzare miglioramenti dei trattamenti giuridici ed economici del personale della Polizia di Stato, nonché a migliorane le condizioni di servizio, la tutela della dignità professionale e personale
  - e) promuovere la solidarietà, l’etica professionale, l’esaltazione della professionalità tra gli operatori della Polizia di Stato, la trasparenza amministrativa e la cura del benessere del personale da parte dell’Amministrazione

#### **Art. 3 – (Adesioni e Cooperazione)**

1. Lo Scudo, al fine di realizzare pienamente le proprie finalità, può anche aderire ad una federazione di sindacati di Polizia nazionali o nell’ambito dell’Unione Europea, nonché promuovere la costituzione o sviluppare l’attività di libere associazioni culturali tra appartenenti alle varie Forze di Polizia in servizio o in congedo, con lo scopo di sviluppare attività finalizzate alla crescita culturale degli aderenti ed alla diffusione della cultura dell’etica pubblica e della legalità. L’avvio delle procedure per giungere a tali adesioni sono delegate al Segretario Generale Nazionale, di concerto con la Segreteria Nazionale e la ratifica di tali accordi spettano al Consiglio Generale, previo parere della Presidenza.

2. Può stabilire rapporti di collaborazione con società pubbliche e private, operanti in vari settori anche commerciali, al fine di individuare formule di convenzione a beneficio degli aderenti a Lo Scudo ed a loro familiari ed affini.

## **TITOLO II** **Organizzazione**

### **Art. 4 - (Organizzazione)**

L'organizzazione del Lo Scudo è così suddivisa, in base alle competenze territoriali e per materie:

- strutture Locali
- strutture Provinciali
- strutture Nazionali.

### **Art. 5 - (Strutture Locali)**

1. Le strutture locali sono:
- a) la Segreteria di Sezione;
  - b) la Segreteria Provinciale;

### **Art. 6 - (Struttura Organizzativa Centrale)**

1. Le strutture centrali sono :
- a) l'Ufficio di Presidenza;
  - b) la Segreteria Nazionale;
  - c) i Dipartimenti nazionali;
  - d) il Consiglio Generale;
  - e) il Collegio Nazionale dei Proibiviri;
  - f) il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

## **TITOLO III** **Funzioni e Composizione delle Strutture Territoriali**

### **Art. 7 - (La Segreteria di Sezione)**

1. La Segreteria di Sezione costituisce la struttura di base dell'organizzazione.

Essa assume la denominazione dell'Ufficio ove viene costituita.

2. La Segreteria Sezionale è composta:

- a) di norma, dal Segretario della Sezione e dal Vice Segretario di Sezione e viene costituita, avendo il numero minimo di iscritti di cinque, dalla Segreteria nazionale su proposta scritta della Segreteria Provinciale;
- b) nelle Sezioni Locali aventi un numero di iscritti superiore a 25, oltre al Segretario di Sezione possono essere previsti più Vice Segretari, nel massimo di quattro, di cui uno con funzioni vicarie, chiamato a sostituire il Segretario nel caso di sua delega, assenza prolungata, impedimento o motivata delibera della Segreteria Provinciale, approvata dalla Presidenza nazionale.

3 – Compiti:

- a) svolge l'attività di informazione e diffusione delle notizie sindacali;
- b) recepisce ed accoglie i problemi del personale risolvendoli, se possibile, sul posto o rappresentandoli alla Segreteria Provinciale;
- c) cura altresì il proselitismo ed il tesseramento;

### **Art. 8 - (La Segreteria Provinciale)**

1. La Segreteria Provinciale è l'organo di indirizzo e di attuazione delle politiche sindacali a livello provinciale, con competenza generale sulle Relazioni Sindacali delle sezioni locali costituite negli Uffici della provincia.
2. Attua le delibere della Segreteria Nazionale, cura l'attività di propaganda e proselitismo in ambito provinciale, delle quali risponde agli organismi centrali dell'organizzazione.
3. Essa è responsabile della gestione amministrativo-contabile dei fondi ad essa assegnati che deve avvenire nel rispetto delle previsioni di bilancio preventivo e degli indirizzi generali dettati dalle strutture centrali;
4. La Segreteria Provinciale, di norma, si riunisce, almeno una volta al mese su convocazione del Segretario Generale Provinciale o dai 2/3 dei componenti la Segreteria stessa.
5. Nell'ambito della Segreteria Provinciale, per specifici settori di attività sindacale, possono essere affidate deleghe da attribuire ai Segretari Provinciali, su proposta del Segretario Generale Provinciale e con delibera della Segreteria.
6. La Segreteria Provinciale è composta:
  - a) dal Segretario Generale Provinciale;
  - b) dal Segretario Provinciale con funzioni Vicarie che coadiuva il Segretario Generale Provinciale e lo sostituisce in caso di delega dello stesso, di assenza prolungata, di impedimento o nel caso di motivata delibera della Presidenza Nazionale;
  - c) dai Segretari Provinciali, in numero non superiore a 13, tra i quali uno deve essere dei Ruoli Tecnico-scientifici della Polizia di Stato, con delega al settore;
8. Il Segretario Generale Provinciale è il rappresentante legale del Sindacato a livello provinciale. Esso coordina l'attività dei Segretari Provinciali e delle Segreterie di Sezione. E' eletto dal congresso Provinciale. Ha le stesse prerogative, doveri e limiti, a livello provinciale, previsti per il Segretario Generale Nazionale, così come i membri della Segreteria.
9. Alla Segreteria provinciale viene attribuita la percentuale (50%) delle quote derivanti dal tesseramento. Tali somme vengono gestite in autonomia dalla Segreteria Provinciale per le spese ed i rimborsi per l'attività di competenza, compresa quelle affidate alle segreterie sezionali. Entro e non oltre l'ultimo giorno del mese di Marzo di ogni anno, la Segreteria invia alla Segreteria nazionale il bilancio consuntivo e quello preventivo della gestione di tali fondi, approvati dalla Segreteria Provinciale. Di eventuali impegni di spesa che eccedano dal bilancio preventivo annuale, senza preventiva approvazione di impegno e spesa da parte della Segreteria Nazionale, ne risponderanno – in ogni sede - esclusivamente coloro i quali li hanno assunti.

## **TITOLO IV**

### **Composizione e Costituzione degli Organi Centrali**

#### **Art. 9 - ( L'Ufficio di Presidenza )**

1. L'Ufficio di Presidenza del Sindacato è costituito dal Presidente, da un Vice Presidente che lo coadiuva o lo sostituisce in caso di sua delega, assenza prolungata, impedimento o di revoca dell'incarico e da un Segretario Nazionale addetto all'Ufficio di Presidenza, che ne cura tutti gli aspetti organizzativi su indicazione del Presidente.
2. Il Presidente è eletto dal Congresso Nazionale. A lui spetta l'esclusiva indicazione del Vice Presidente e dell'addetto, nomine soggette alla sola approvazione del Congresso o, ove dovesse intervenire la necessità di modifiche tra un congresso e l'altro, a quella della Segreteria Nazionale;
3. Egli rappresenta l'unità del Sindacato ed è il garante dell'osservanza delle norme statutarie da parte degli Organi Centrali e Periferici del Sindacato. A tal fine convoca, anche su richiesta del Segretario Generale, il Collegio Nazionale dei Probiviri che presiede.
4. Il Presidente del Sindacato, al quale dovranno essere precedentemente inviati gli Ordini del Giorno, prende parte, senza diritto di voto, alle riunioni della Segreteria Nazionale, presieduta e convocata dal Segretario Generale. Esprime il suo parere nella formazione delle delibere e, ove dovesse constatare difformità o violazioni di queste rispetto alle finalità del sindacato ed alle norme del presente statuto, può con proprio atto motivato rinviarle alla Segreteria Nazionale, che dovrà tenerne conto in sede di rivalutazione. Ove, alla successiva lettura della nuova delibera modificata, ritenesse di dover nuovamente rilevare difformità o violazioni, può porre la questione al Consiglio Nazionale, specificamente convocato entro 30 giorni, il cui parere è vincolante. Presiede inoltre il Consiglio

Nazionale, salvo nei casi di indicati nel precedente paragrafo, allorquando la Presidenza del Consiglio è affidata al membro più anziano anagraficamente.

5. Il Presidente del Sindacato può curare i rapporti con il Parlamento, Istituzioni esterne e con altre Associazioni Nazionali e Straniere, riferendone alla Segreteria Nazionale per il raggiungimento di eventuali accordi che impegnino il sindacato, decisione comunque assunta dalla Segreteria stessa.

6. Il Segretario Generale può delegare al Presidente la trattazione di questioni d'interesse nazionale nonché specifici rapporti con l'Amministrazione della P.S.. Su tali punti il Presidente riferisce direttamente al Segretario Generale.

7. All'Ufficio di Presidenza viene attribuita una quota percentuale (5%) degli introiti del sindacato derivanti dalle adesioni, che il Presidente gestisce in autonomia per le spese ed i rimborsi delle attività di specifica competenza dell'Ufficio. Di tali spese redige rendiconto annuale che viene inviato, in sede di verifica dei bilanci, al collegio dei revisori dei Conti.

Di eventuali impegni di spesa che eccedano dal bilancio preventivo annuale e dai fondi assegnati all'Ufficio di Presidenza, senza preventiva approvazione da parte della Segreteria Nazionale, ne risponderanno – in ogni sede - esclusivamente coloro i quali li hanno assunti. Il Presidente, nell'ambito delle sue competenze ed Ufficio, ha le stesse prerogative ed è soggetto agli stessi vincoli e limiti previsti per il Segretario Generale Nazionale.

### **Art. 10 - ( La Segreteria Nazionale )**

1. La Segreteria Nazionale è chiamata a realizzare i punti contenuti nel programma in base al quale il Segretario Generale è stato votato dal congresso nazionale.

Ha il compito di coordinare e sostenere le strutture provinciali, anche avvalendosi delle specifiche competenze dei Dipartimenti, oltre a verificare che le stesse strutture operino in sintonia con le direttive e le politiche nazionali. Resta in carica tra un congresso e l'altro e, ordinariamente, per la durata di quattro anni.

2. La Segreteria Nazionale è composta da un Segretario Generale Nazionale, eletto dal congresso nazionale, da un Segretario Nazionale con funzioni Vicarie e da massimo 13 Segretari nazionali, ai quali potrà essere assegnata specifica delega, anche pro-tempore.

3. Il Vicario ed i Segretari Nazionali sono indicati dal Segretario Generale Nazionale, il quale sottopone al congresso la lista dei Segretari, che deve essere approvata a maggioranza dal congresso stesso. Se la lista non viene approvata per tre volte, in quella sede stessa il Segretario Generale Nazionale viene considerato sfiduciato e si procede immediatamente a nuove elezioni.

Il Segretario Generale Nazionale, alla verifica annuale del Consiglio Nazionale, a cui si deve sottoporre entro l'ultimo giorno del mese di Marzo di ogni anno di mandato, presenta il bilancio politico delle attività, il dato del tesseramento, il programma annuale ed i bilanci – consuntivo - approvato dal Collegio dei Revisori dei Conti – e preventivo, diviso per capitoli di spesa, assegnati ai Segretari con delega ed ai Dipartimenti. In quella sede, ove la maggioranza del Consiglio nazionale dovesse non approvare l'operato del Segretario Generale, questo viene sfiduciato e si determina un Commissariamento, affidato al Presidente e da questi ad un Commissario, col compito di procedere all'indizione di un nuovo congresso entro 120 giorni dall'inizio del commissariamento. Il Vicario ed i Segretari nazionali possono, con decreto motivato, essere sfiduciati dal Segretario Generale Nazionale, che provvede, informandone l'Ufficio di Presidenza ed i Consiglieri Nazionali, a nuova nomina. Alla sfiducia potrà essere proposto ricorso al Presidente Nazionale, che entro trenta giorni, a seguito di procedimento dinanzi ai Provirati Nazionali, accoglie o rigetta il ricorso, che non potrà essere riproposto, fatte salve le disposizioni di legge.

4. I Componenti della Segreteria Nazionale sono collegialmente responsabili della gestione amministrativo-contabile ed amministrano, nel rispetto delle normative vigenti in materia, i contributi sindacali spettanti alla struttura nazionale, in particolare a quelli indicati nei capitoli di spesa rispettivamente assegnati.

5. Il Segretario Generale è il rappresentante legale del Sindacato a livello nazionale.

~indica il programma, ne stabilisce le priorità e dispone per la sua piena realizzazione, con la collaborazione della Segreteria Nazionale, dei Dipartimenti e di tutti gli organismi del sindacato.

~coordina i Segretari Nazionali ed assegna agli stessi eventuali deleghe;

- convoca e presiede la Segreteria Nazionale;
- coordina le attività della Segreteria Nazionale;
- convoca e presiede il Direttivo Nazionale.

7. Il Segretario Generale è coadiuvato nelle attività previste dal precedente punto 6 dal Segretario Generale Aggiunto che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Al Segretario Generale Aggiunto ed ai Segretari Nazionali possono essere conferiti specifici incarichi, per la realizzazione degli obiettivi generali e particolari delle linee programmatiche del Sindacato così come deliberate dal Congresso Nazionale e dal Consiglio Nazionale.
8. La Segreteria Nazionale oltre agli Uffici di cui all'art. 17 può istituire altri Uffici, Comitati e Commissioni con specifiche competenze, e ne nomina i componenti ed il responsabile. I responsabili degli Uffici, Comitati e Commissioni si raccordano direttamente con il Segretario Generale o con un componente della Segreteria Nazionale delegato dal predetto.
9. I componenti della Segreteria Nazionale sono responsabili collegialmente del funzionamento della Segreteria Nazionale e, singolarmente, del corretto, adeguato ed efficiente svolgimento dell'incarico ricevuto. I Segretari Nazionali sono responsabili politici dei Dipartimenti a loro assegnati e riferiscono, in sede di riunione di Segreteria, circa il loro operato, anche facendosi affiancare dal Capo o dal Vice Capo Dipartimento.
10. Garantiscono l'interazione tra le attività svolte ed assicurano costante riferimento al Segretario Generale.

### **Art. 11 - ( I Dipartimenti Nazionali )**

1. I Dipartimenti Nazionali sono organismi ai quali vengono affidati elevati e specifici compiti di analisi, studio, programmazione, applicazione, organizzazione, realizzazione, ispezione e quant'altro sia di sostegno alle politiche sindacali ed alle direttive della Segreteria Generale.
2. I Dipartimenti I Dipartimenti sono individuati, accorpati o sciolti con delibera della Segreteria Generale, approvata dalla Presidenza.
3. La guida di tali Dipartimenti è rispettivamente affidata a un dirigente sindacale nazionale definito "Capo-dipartimento", nominato/revocato (con motivazione) dalla Segreteria Generale, e ad un Vice Capo Dipartimento, nominato/revocato (con motivazione) dalla Segreteria generale su esclusiva indicazione del Capo Dipartimento.
4. I Dipartimenti possono essere organizzati in Uffici/Settori (es. Ufficio legale, Ufficio Studi, Ufficio Convenzioni, Ufficio Stampa, ecc.), individuati ed istituiti sulla base della specifiche competenze e compiti ad essi affidati. I dirigenti sindacali responsabili di detti Uffici sono nominati dai Capi Dipartimento, che ne danno comunicazione alla Segreteria Generale, per la ratifica.
5. I dirigenti sindacali chiamati a far parte dei Dipartimenti di Specialità o di Uffici/Settori di Specializzazione, operanti sul territorio, sono individuati dalle Segreterie Provinciali sulla scorta di competenze, sia professionali, sia politico-sindacali o comunque per qualità e conoscenza specifiche nel settore.
6. I Dipartimenti, all'atto della costituzione ed approvazione del presente statuto sono così individuati e istituiti: DIPARTIMENTO ORGANIZZATIVO – DIPARTIMENTO PER I RUOLI TECNICO-SCIENTIFICI – DIPARTIMENTO PER LA POLIZIA DI FRONTIERA – DIPARTIMENTO PER GLI UFFICI IMMIGRAZIONE – DIPARTIMENTO PER LA POLIZIA STRADALE – DIPARTIMENTO PER LA POLIZIA FERROVIARIA – DIPARTIMENTO PER LA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI - DIPARTIMENTO PER LE SPECIALIZZAZIONI. Altri Dipartimenti saranno istituiti secondo necessità con delibera della Segreteria Nazionale.
7. Le risorse economiche per il funzionamento dei Dipartimenti e degli Uffici derivano dai capitoli di spesa specificamente individuati ed assegnati dalla Segreteria Generale ai Segretari Nazionali e da questi ai Dipartimenti ed Uffici.

### **Art. 12 - ( Il Consiglio Generale )**

1. Il Consiglio Generale è l'organo che indica l'indirizzo generale della politica sindacale tra un Congresso e l'altro e di verifica annuale, come indicato dal comma 3 dell'articolo 16 del presente statuto.
2. E' convocato ordinariamente in base a delibera della Segreteria generale ed é presieduto dal Presidente del Sindacato (o dal Vicario in caso di assenza) e si riunisce almeno una volta l'anno ed ogni qual volta la sua motivata convocazione straordinaria sia richiesta dai 2/3 dei suoi componenti.
3. Esso è composto:
  - a) dai membri della Segreteria Nazionale
  - b) dai Capi Dipartimento (in assenza dai Vice)

c) dai Segretari Generali Provinciali (o da loro delegato)  
Possono partecipare, senza diritto di voto, altri dirigenti sindacali convocati o invitati previo delibera della Segreteria generale

### **Art. 13 - ( Il Collegio Nazionale dei Probiviri )**

1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è il massimo organo di giurisdizione interna del Sindacato.
2. Delibera per violazioni statutarie le sanzioni nei confronti dei componenti gli organi delle strutture provinciali e nazionali.
3. E' convocato dalla Segreteria Generale. Nel caso in cui le violazioni siano poste a carico del Segretario Generale Nazionale o Segretari nazionali, la convocazione è stabilita dal Presidente.
4. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è eletto dal Congresso Nazionale ed è composto:
  - a) dal Presidente che lo presiede;
  - b) da 4 membri di cui 2 effettivi e 2 supplenti che sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o impedimento.

### **Art. 14 - ( Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti )**

1. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti controlla la gestione amministrativa e di cassa delle strutture centrali ed annualmente verifica:
  - a) la regolarità dei conti;
  - b) la documentazione dello stato patrimoniale in sede di rendiconto consuntivo e preventivo. Redige apposito verbale su quanto emerso dalla verifica, che deve essere presentato al Consiglio Nazionale per l'approvazione.
3. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto da 5 membri di cui 3 membri effettivi e 2 supplenti che sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o impedimento. Il Presidente è eletto dai membri del Collegio.
4. Il Collegio, su incarico della Segreteria Nazionale, svolge altresì compiti ispettivi e di controllo sui bilanci degli organi territoriali.

### **Art.15 – (Organi di stampa)**

- 1 – Lo Scudo ha un unico organo di stampa ufficiale a livello nazionale, la cui direzione e pubblicazione è affidata ad un giornalista/pubblicista, nominato dalla Segreteria Nazionale. Il Segretario Generale Nazionale – o suo delegato – è direttore editoriale. I membri della Segreteria Nazionale costituiranno i membri della redazione, insieme a collaboratori individuati dai direttori.
- 2 – Tale organo di stampa, dovrà contenere sia momenti di approfondimento delle tematiche sindacali, sia rappresentare questioni di interesse giuridico, politico, associativo, culturale, sportivo, ricreativo, musicale e, comunque, notizie di carattere e di interesse generale.
- 3 – Le Segreterie Provinciali o altri organismi statutarî potranno dotarsi di organi di stampa con competenza territoriale limitata o di specifico settore, dei quali saranno responsabili i promotori-direttori, previo nulla osta da parte della segreteria nazionale, che si riserva di revocarlo ove detti organi di stampa fossero utilizzati per scopi diversi da quelli statutarî o in forme e per contenuti non conformi allo stesso dettato statutario o contrari alle politiche e direttive sindacali nazionali.

## **TITOLO V**

### **Elezioni e Congressi - Regolamenti**

#### **Art. 16 – (Elezioni e Congressi - Regolamenti)**

1. Le cariche delle strutture locali e centrali de “Lo Scudo” sono elette dai rispettivi congressi che si svolgono, in via ordinaria, ogni 4 anni.
2. I Regolamenti dei Congressi saranno emanati dalla Segreteria Nazionale, approvati dal Consiglio Generale e ratificati dalla Presidenza.

## TITOLO VI

### Designazione, sostituzione, integrazione e costituzione nuove strutture

#### Art. 17 - (Designazione di rappresentanti sindacali - Tutor)

1. La Segreteria Nazionale, ove non siano stati svolti i congressi provinciali e nell'attesa che vi siano le condizioni per procedere all'elezione dei dirigenti sindacali provinciali e sezionali, può nominare, con propria delibera, dei Segretari, incaricati di assicurare a Lo Scudo ed ai suoi iscritti rappresentatività e tutele. In tal caso la Segreteria Nazionale nomina un "tutor" chiamato a sovrintendere l'attività della struttura e procedere all'indizione di un congresso. Di questa attività il tutor riferisce alla Segreteria Nazionale.

#### Art. 18 - (Sostituzione e integrazione nelle cariche vacanti)

1. Qualora, tra un Congresso e l'altro, in qualsiasi struttura territoriale o centrale, si dovesse determinare la decadenza di componente eletto, ovvero si dovesse procedere alla necessaria integrazione di un ruolo vacante, questo viene sostituito o integrato previa delibera dall'organo statutario competente, che per le strutture provinciali si individua nel Segretario Provinciale, mentre per la struttura nazionale si individua nel Segretario Generale. Nel caso in cui siano queste cariche a dover essere sostituite, le rispettive strutture nominano un Commissario o si affidano al Vicario fino all'indizione di un congresso straordinario.

## TITOLO VII

### Incompatibilità e Trasparenza

#### Art. 19 - (Incompatibilità)

1. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica in seno a Lo Scudo, salvo quanto espressamente previsto da questo statuto.
  2. La carica di Segretario Generale Nazionale è incompatibile con qualsiasi altra carica in seno a Lo Scudo, salvo casi eccezionali in cui la Segreteria nazionale, con l'approvazione del Presidente, non ritenga di dovergli affidare incarichi di "tutor" o Commissario Straordinario.
  3. I membri del Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti e dei Probiviri nazionali, sono incompatibili con cariche di presidenza, segreteria nazionale e capo Dipartimento. Nel caso in cui vi renda necessario avviare azioni o ispettive o di controllo (per i Revisori) e di azioni disciplinari o di specifica competenza, che riguardi dirigenti sindacali o aderenti al sindacato della sede provinciale di servizio, si astengono e vengono sostituiti da supplenti.
- c) E' incompatibile l'iscrizione ad altre OO. SS., di coloro che ricoprono cariche statutarie, salvo che queste siano precedenti all'anno in corso e che sia stata tempestivamente presentata e documentata revoca dell'iscrizione stessa.

#### Art.20 – (Incompatibilità speciale per incarico politico o istituzionale)

1. Il Presidente, il Vice Presidente, i membri della Segreteria Nazionale, i Capi ed i Vice Capi Dipartimento ed i Segretari generali Provinciali, nel caso in cui si candidino ad elezioni quali membri di partiti, movimenti o liste di qualsiasi parte politica e per qualsiasi carica o incarico interno, hanno l'obbligo di informarne tempestivamente il Segretario Generale. Il Segretario generale, per casi analoghi, ha l'obbligo di informarne tempestivamente la Presidenza ed i membri della Segreteria nazionale.
2. Nel caso in cui la competizione porti all'elezione, il dirigente sindacale sarà sospeso dall'incarico sindacale per tutto il tempo in cui manterrà tale carica esterna al sindacato. Sarà possibile determinare deroghe a questa sospensione solo previo parere del Consiglio Generale, all'uopo chiamato a deliberare.



## **TITOLO VIII**

### **Sanzioni**

#### **Art. 21 - (Sanzioni)**

1. Le sanzioni previste e per le quali si può procedere nei confronti di chi, a qualsiasi titolo, ricopre carica o incarico sindacale a qualsiasi livello, sono individuali e collettive.

Sono sanzioni individuali:

- a) l'ammonizione scritta;
- b) la sospensione temporanea dallo status di iscritto;
- c) l'espulsione

Sono sanzioni collettive:

- d) il commissariamento della struttura.
- e) lo scioglimento degli organi direttivi della struttura;

2. La comunicazione all'organo competente per la valutazione dell'inosservanza delle disposizioni che possono dar luogo all'applicazione di una delle sanzioni innanzi citate, compete ai Segretari Generali delle Segreterie, che – ricevuta la segnalazione dell'inosservanza e svolti i primi necessari accertamenti, senza ulteriore indugio la trasmette al Presidente, che avvia le procedure del caso.

#### **Art. 22 – (L'ammonizione scritta)**

1. La sanzione si applica ai componenti degli organi delle strutture territoriali, nei confronti dei quali sia stata accertata lieve negligente o inefficienza della struttura o la violazione non grave delle norme statutarie e/o regolamentari o la mancata attuazione delle direttive emanate dall'organo superiore.
2. La competenza ad irrogare la sanzione del richiamo è del Segretario Generale, su delibera della Segreteria Nazionale. Del provvedimento adottato deve essere redatto verbale e trasmesso al Collegio Nazionale dei Proviviri.

#### **Art. 23 - (La Sospensione temporanea dallo status di iscritto)**

1. Si applica la sospensione da uno a sei mesi, a secondo della gravità della mancanza, ai componenti degli organi delle strutture territoriali, nei confronti dei quali sia stata accertata recidiva negligenza o persistente inefficienza della struttura o la violazione grave delle norme statutarie e/o regolamentari o la mancata attuazione delle direttive emanate dall'organo superiore, e che da tale comportamento non sia derivato danno grave al sindacato.
2. La competenza ad emettere la sanzione è il Collegio Nazionale dei Proviviri. Alla notifica per l'esecuzione del provvedimento provvede l'Ufficio di Presidenza.

#### **Art. 24 - (L'Espulsione dal Sindacato)**

1. Nel caso di attività contrarie agli scopi indicati in questo statuto o volte a favorire altre organizzazioni sindacali e per i casi previsti dall'articolo precedente, qualora reiterati o ritenuti particolarmente gravi, si procede con la sanzione dell'espulsione dal sindacato.
2. La competenza ad emettere la sanzione nei confronti dell'iscritto è del Collegio Nazionale dei Proviviri. Alla notifica per l'esecuzione del provvedimento provvede L'Ufficio di Presidenza.

#### **Art. 25 - (Commissariamento e Scioglimento degli organi direttivi delle strutture)**

1. Lo scioglimento degli organi costituenti le strutture territoriali avviene a seguito di accertata, grave e persistente inefficienza di una struttura periferica del Sindacato o la grave violazione di norme Statutarie o il mancato rispetto delle direttive di organi superiori nel caso in cui il comportamento sia reiterato o abbia comportato pregiudizio al Sindacato. Il Segretario Generale, su delibera della Segreteria Nazionale, inoltra al Presidente ed al Collegio Nazionale dei Proviviri la richiesta del provvedimento dello scioglimento dell'organo della struttura interessata. Il Collegio delibera entro 15 giorni dalla richiesta e, nelle

more, può provvedere a nominare un Commissario straordinario, sollevando dall'incarico i membri dell'organo sottoposto a giudizio. Provvedere all'esecuzione del provvedimento del Collegio Nazionale dei Probiviri e competenza della Presidenza.

2. Nei casi di particolare urgenza e di fronte a elementi di prova particolarmente gravi ed evidenti, il provvedimento di scioglimento è adottato dal Segretario Generale su delibera della Segreteria Nazionale e fatta salva la successiva ratifica, nei tempi sopra indicati, da parte del Collegio Nazionale dei Probiviri, cui viene immediatamente trasmesso il provvedimento.

#### **Art. 26 - ( I Ricorsi )**

1. Avverso a qualsiasi sanzione di cui agli articoli precedenti é garantito il diritto di difesa mediante contraddittorio e presentazione di prova e, nel caso di sanzione, al successivo ricorso.

2. Il ricorso è proponibile:

a) in prima istanza al Presidente che lo inoltra al Collegio Nazionale dei Probiviri

b) in seconda istanza:

1) al Consiglio Generale;

2) agli Organi Amministrativi, nelle forme e nei limiti previsti dalla Legge.

3. Quando vengono adottati provvedimenti disciplinari nei confronti di organi direttivi del Sindacato, verso i quali provvedimenti pende ricorso, l'attività sindacale del ricorrente, in pendenza di giudizio, è sospesa fino ad un termine massimo di 90 giorni, termine ultimo entro il quale il procedimento deve concludersi.

Tale sospensione non si applica nel caso di ricorso ad organi Amministrativi o comunque esterni al sindacato.

#### **Art. 27 – (Le Sanzioni per gli organi direttivi centrali)**

1. Quanto previsto dal presente titolo si applica anche nei confronti dei componenti gli organi centrali delle medesime strutture e della Presidenza.

2. Lo stato d'accusa per i membri dell'Ufficio di Presidenza, che comportano la nomina di un diverso presidente dei Probiviri nel caso di giudizio, viene inoltrata al Segretario generale Nazionale, e per i membri della Segreteria nazionale, questa viene inoltrata al Presidente.

### **TITOLO IX**

#### **Quota Associativa – Gestione e Responsabilità amministrativa**

##### **Art. 28 - (La Quota associativa e sua Ripartizione)**

1. Ove si ritenesse necessario, anche per periodi predeterminati, modificare la ripartizione delle quote associative indicate in questo statuto, la Segreteria generale sottopone tale richiesta al Consiglio generale.

2. Qualora nell'ambito provinciale non siano state ancora costituite le strutture e/o gli organi direttivi, tali quote percentuali sono fatte accreditare alla struttura nazionale.

##### **Art. 29 - (Responsabilità Amministrativa)**

1. I componenti degli organismi centrali e periferici che gestiscono i fondi derivanti dalle quote associative, come previsto dal presente Statuto, sono direttamente e personalmente responsabili delle obbligazioni assunte verso chiunque. All'assolvimento degli impegni assunti a nome e per conto de Lo Scudo da detti responsabili, eccedenti dai bilanci preventivi annuali e senza che la segreteria nazionale abbia dato preventivo assenso, non si può provvedere a sanare l'obbligazione con l'utilizzo di qualsivoglia bene o fondo del Sindacato.

2. Qualsiasi azione giurisdizionale può essere assunta dalle Segreterie periferiche solo previo nulla osta della Segreteria Nazionale. In caso diverso, qualsiasi impegno economico, notula, parcella o altre spese saranno addebitabili esclusivamente a chi le ha assunte, che ne risponderà in ogni sede.

### **TITOLO X**

#### **Disposizioni Finali**

### **Art. 30 - (Disposizioni sul patrimonio del Sindacato)**

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 111, comma 4 - quinquies, del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 e del Decreto Legislativo 4/12/1997 n. 460:
  - a) durante la vita del Sindacato, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non vengano imposti dalla legge;
  - b) in caso di scioglimento del Sindacato, a qualunque causa esso sia dovuto, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio del sindacato stesso, ad altra struttura sindacale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l'organismo di controllo previsto dall'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  - c) il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile né restituibile. Le modifiche al presente Statuto devono essere deliberate dal Congresso Generale.

### **Art. 31 - ( La Gratuità delle cariche )**

1. Tutte le cariche previste dal presente Statuto e dal Regolamento di applicazione dello stesso sono a titolo gratuito.

### **Art. 32 ( Norma finale )**

E' fatto obbligo a tutti gli iscritti ed agli organi territoriali e centrali di rispettare il presente statuto.